




Succurro Mariateresa

Da: Crucitti Demetrio
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 15:24
A: Succurro Mariateresa
Oggetto: I: Trasmissione delibera della G.C. n. 21 del 19.09.2016
Allegati: Attuazione Convenzione Rai Regione.pdf

CSRE
*



Demetrio Crucitti
 Direttore di Sede
 Sede Regionale per la Calabria
 Coordinamento Sedi Regionali ed Estere
 Via Guglielmo Marconi s.n.c. - 87100 Cosenza (CS)
 Tel: +39 0984480210
 Fax: 0984480322
 e-mail: demetrio.crucitti@rai.it
 web: www.rai.it



Da: Comune Roghudi [<mailto:comuneroghudi@gmail.com>]
Inviato: venerdì 23 settembre 2016 08:40
A: Crucitti Demetrio
Oggetto: Trasmissione delibera della G.C. n. 21 del 19.09.2016

Prot. n 2810 del 22.09.2016

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette in allegato, la delibera adottata dalla Giunta comunale n 21 del 19.09.2016 avente ad oggetto: "Attuazione Convenzione Rai-Regione e inserimento nel contratto di servizio Rai-Stato delle Minoranze linguistiche storiche in Calabria.Legge 482/99".

Cordiali saluti

IL SINDACO

Dott. Pierpaolo Zavettieri



COMUNE DI ROGHUDI

PROV. DI REGGIO CALABRIA

REGISTRO DELIBERE
N. 21 DEL 19/09/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ORIGINALE

OGGETTO: ATTUAZIONE CONVENZIONE RAI-REGIONE E INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI SERVIZIO RAI-STATO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE IN CALABRIA;

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------------------|----------------|----------|---------|
| Dr. Zavettieri Pierpaolo | SINDACO | SI | |
| Sig. Maesano Antonino | VICE - SINDACO | SI | |
| Sig. ra Stelitano Leonella D. | ASSESSORE | SI | |
| TOTALE PRESENZE | | 3 | === |

Assume la Presidenza il Sindaco Prof. Pierpaolo Zavettieri;
Partecipa il Segretario Dott. Rocco Artuso.

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione:

SI Il Segretario Comunale, per quanto di competenza e stante l'assenza di responsabili di servizi, ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto riguarda la regolarità Economico - Finanziaria;

SI Il Responsabile del servizio tecnico ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto riguarda la regolarità Amministrativa;

Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di mero atto di indirizzo (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000);

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTI:

- l'Art. 6 della Carta Costituzionale che recita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"
 - l'articolo 2 della legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, finalizzato all'attuazione del precedente punto che recita testualmente: "In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo"
 - l'Art. 12 della legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, il quale sancisce che:
 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
 2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
 3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
- VISTA la legge regionale n. 15 del 2003 agli artt. 15 comma b (interventi di promozione culturale), 17 (stampa-editoria-radio-televisioni) e 18 (programmazione televisiva) in luoghi caratterizzati da Minoranze linguistiche storiche;
- PRESO ATTO inoltre della seduta parlamentare del 19/12/2015 e dell'O.d.G. N. 9/3444-A/348 nel quale vengono evidenziati i seguenti punti:
- che la legge di stabilità del 2016, ai commi 192-octies e 192-novies dell'articolo 1, interviene in materia di spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
 - che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie indica la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, come azione volta a contribuire, conservare e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa;
 - che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali tutela, promuove e valorizza le lingue e le culture presenti sul territorio nazionale, tra cui quella sarda e quelle albanese, grecanica e occitana (presenti in Calabria);
 - che la normativa in materia di tutela dei diritti delle minoranze linguistiche prevedono la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché nel conseguente contratto di servizio siano assicurate le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;
 - che nell'ambito su indicato anche le Regioni possono stipulare convenzioni in materia con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;
 - che la Corte costituzionale ha affermato, con sentenza n. 159 del 2009, la tutela delle minoranze linguistiche in quanto costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze

l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983); e che attraverso quest'ultima ed attraverso la quale

- Che attraverso tale seduta i parlamentari proponenti hanno voluto *"impegnare il Governo nazionale al fine di promuovere iniziative volte alla concreta attuazione della legislazione vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della Rai, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999, in particolar modo per quel che riguarda la lingua sarda e quelle proprie delle comunità albanesi, grecaniche e occitane in Calabria"*.

VISTO il D. L.gs 267/2000;

VISTA la Legge 482/99;

All'unanimità,

DELIBERA

DI CHIEDERE al Consiglio Regionale della Calabria ed alla Giunta la stipula di una convenzione ai sensi 482/99 art 12 comma 2 - fra la regione Calabria e la Rai;

DI IMPEGNARE la Regione Calabria affinché garantisca, nell'ambito dell'imminente approvazione del contratto di servizio RAI-STATO, l'inserimento delle minoranze linguistiche presenti in Calabria in detta convenzione (Arbereshe, Grecaniche ed Occitane);

DI IMPEGNARE, sulla base dell'intesa avviata con tutti gli altri comuni dell'Area Grecanica, la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché si facciano garanti del riconoscimento da parte del governo (ai sensi anche della recente normativa L. n. 220 28/12/2015 - contratto nazionale di servizio) della sede regionale della Calabria come centro di produzione decentrato, nel rispetto del principio della pari dignità con le altre regioni aventi titolo (preso atto che la provincia autonoma di Bolzano, la regione Friuli, la regione Valle D'Aosta risultano già inserite nel contratto nazionale di servizio);

DI TRASMETTERE copia del presente deliberato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla sede regionale RAI della Calabria, al Consiglio Regionale della Calabria e alla Giunta Regionale della Calabria;

DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.gs 267/2000;

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:


| | |
|--|---|
| <p><i>Parere favorevole in ordine alla regolarità</i> <i>Amministrativa</i> IL RESPONSABILE <i>Lorenzo Muzza</i></p> | <p><i>Parere favorevole in ordine alla regolarità</i> <i>Economico - Finanziaria</i> IL RESPONSABILE <i>Ing. Giovanni Mafri</i></p> |
|--|---|

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof. Pierpaolo Zavettieri



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Artuso



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/9/16 e fino a tutto il 7/10/16 - ALBO N. 324

L'ADDETTO


TRASMISSIONE

- Ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U.E.L.), giusta nota Prot. _____ del _____
- Alla Prefettura (Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota Prot. N. _____ del _____

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;
- E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

IL SEGRETARIO COMUNALE